

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d'appello di Firenze, Trenitalia S.p.A e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ( RFI) impugnavano la sentenza del Tribunale di Firenze - giudice del lavoro, che, in applicazione dell'art. 1, ultimo comma, legge 23.10.1960, n. 1369, aveva dichiarato Chiarini Refe ed altri quattro soci della Cooperativa Portabagagli s.c.a.r.l. alle proprie dirette dipendenze condannandole al pagamento delle conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale ( con riferimento alla data della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.).

In particolare, le due società appellanti contestavano che, nella specie, si fosse realizzata una fornitura vietata di mera manodopera e deducevano il regolare appalto di un servizio espletato dalla Cooperativa Portabagagli, della quale i lavoratori ricorrenti erano soci.

Inoltre, e in subordine, Trenitalia e R.F.I. lamentavano: a) che non erano precisati i termini delle rispettive responsabilità sul piano economico; b) l'erronea individuazione del *dies a quo* della prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive, che doveva essere individuato nella data di notifica del ricorso di primo grado e non in quella della lettera di convocazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze per l'espletamento del tentativo di conciliazione; c) l'erroneo, implicito, rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale in ordine all'instaurazione dei rapporti di lavoro; d) la non condivisibile statuizione del primo giudice in ordine alla dichiarata inammissibilità delle domande non convenzionali.

Contumace la Cooperativa Portabagagli, si costituivano i lavoratori, resistendo al gravame.

Con sentenza del 15-19 luglio 2005, l'adita Corte d'appello di Firenze, ritenuto che dalla espletata istruttoria era emersa la sussistenza della dedotta

intermediazione di mano d'opera, rigettava il gravame. Risultava, infatti, provato che tutti i lavoratori appellati erano stati impiegati in tempi diversi, in qualità di addetti alla manutenzione ed alla carica della batterie nella apposita officina sita presso la stazione di Firenze, secondo turni di lavoro rotativi, oltre ad ulteriori specifiche attività, alle dirette dipendenze dei dirigenti e dei preposti ferroviari. Inoltre, era emerso anche che detti lavoratori utilizzavano apparecchi ed automezzi delle Ferrovie, senza l'apporto organizzativo o strumentale da parte della cooperativa Portabagagli, a nulla rilevando che la cooperativa provvedesse alla c.d. gestione amministrativa del rapporto di lavoro ( redazione buste paga, assegnazione di ferie, computo delle assenze, formazione dei turni giornalieri o settimanali , etc. etc.).

Per la cassazione di tale pronuncia, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A. propongono separati ricorsi, -notificati anche alla Coop. Portabagagli, non costituitasi- con tre motivi.

Resistono i lavoratori con controricorsi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale, proposto da Trenitalia S.p.A., e di quello incidentale, proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va ancora dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ai ricorsi, da parte delle due società, nei confronti di Refe Chiarini, Paolo Giunti e Gerardo Pacelli, che hanno accettato la rinuncia, unitamente ai propri difensori.

Con il primo mezzo d'impugnazione le società ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 1369 del 1960 e dell'art. 2094 c.c., nonché vizio di motivazione, sostengono che la Corte fiorentina non avrebbe correttamente applicato i principi desumibili dalla richiamata legge, ed avrebbe inadeguatamente esaminato le risultanze dell'istruttoria svolta, alla

stregua delle quali si sarebbe dovuta convincere dell'esatto opposto.

Il motivo è infondato.

Deve innanzi tutto considerarsi –alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (v. per tutte Cass. 19 luglio 2007 n. 16016)- che, in caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della L. n. 210 del 1985, è da escludere che l'operatività del generale divieto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dalla citata L. n. 210 del 1985, art. 2, lett. i), nella parte in cui ha conferito ampio rilievo alle finalità di economicità, ed efficienza dell'organizzazione delle Ferrovie dello Stato e alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale. La lettura sistematica di tale ultima disposizione convince dell'assenza di qualsiasi limitazione del divieto di interposizione. Infatti, consentire alle Ferrovie di affidare a società o enti cui partecipino ovvero ad altre imprese la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali ed economiche, gestire direttamente, significa semplicemente confermare il generale principio della libertà dell'imprenditore di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione. Pertanto con riferimento proprio alle Ferrovie dello Stato questa Corte (Cass., sez. lav., 5 ottobre 2002, n. 14302) ha già affermato - e qui ribadisce - che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione



lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (il caso di specie era relativo a due lavoratori che avevano svolto compiti di fattorino e di commesso, rientranti nel ciclo produttivo dell'azienda Ferrovie dello Stato, ma inseriti nella organizzazione della cooperativa di servizi della quale erano soci). La specifica previsione contenuta nella legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, quale ente pubblico economico creato al fine di assumere il servizio già gestito dallo Stato mediante un'azienda autonoma, si spiega agevolmente con la necessità di delineare il disegno organizzativo di un soggetto pubblico e di precisarne l'ambito di autonomia rispetto ai fini pubblici istituzionali. Certamente, in tema di appalti, non si è inteso consentire all'ente pubblico più di quanto non fosse consentito all'imprenditore privato.

Con riferimento poi più specifico al caso in esame, oggetto della presente controversia, i giudici d'appello hanno accertato, valutando le risultanze istruttorie, che la direzione tecnica delle prestazioni dei lavoratori intimati era di competenza esclusiva delle Ferrovie, mentre alla Cooperativa era demandata la gestione dei turni, la corresponsione della retribuzione, la gestione delle ferie ed in genere l'amministrazione del personale. Le direttive tecniche ed il controllo del regolare espletamento del servizio era demandato alle Ferrovie.

Quindi, con valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto non censurabile con ricorso per cassazione, la Corte d'appello ha accertato che la prestazione dei lavoratori intimati era nella piena disponibilità della società che la dirigeva e ne verificava il regolare espletamento. Sicché in coerenza con tale accertamento di fatto la Corte d'appello ha ritenuto



integrata la fattispecie dell'illecita interposizione nella prestazione lavorativa, vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, applicabile *ratione temporis*, ancorché attualmente abrogata.

Il motivo va quindi rigettato.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e dell'art.410 e ss. c.p.c. nonché erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza per avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine alle differenze retributive richieste dai lavoratori, considerando quale "*dies a quo*" quello della data della lettera di convocazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione e non quello della notifica del ricorso.

Il motivo non merita accoglimento.

Correttamente la sentenza impugnata ha osservato che la richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contiene la specificazione delle rivendicazioni avanzate e, cioè, l'accertamento dell'interposizione vietata e della sussistenza di un rapporto di lavoro con le Ferrovie, oltre alle conseguenti differenze retributive; evidenziando che, a seguito di tale richiesta trasmessa alla DPL, questa provvede alla successiva convocazione delle parti, comunicando all'azienda il contenuto della richiesta avversaria, sicché il momento della convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, da parte delle due società, costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 comma 4 c.c., idonea ad interrompere la prescrizione.

Sul punto la sentenza appare chiaramente e logicamente motivata e rispettosa di quanto disposto dall'art. 2943 comma 4 c.c., secondo cui l'atto ha efficacia interruttiva della prescrizione, quando contiene l'esplicitazione della pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei



confronti del soggetto passivo, e l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.( Cass. 3712/04 n.22751).

In ordine, poi, alla eccepta prescrizione decennale si osserva che la censura è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte oramai ferma nel riconoscere all'azione di accertamento ex art.1 L. 1369/60 l'imprescrittibilità, affermando che l'azione per il riconoscimento di una maggiore anzianità mediante retrodatazione dell'inizio della durata del rapporto di lavoro, che si sia fondata su una ipotesi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, in violazione dei diritti posti dall'art.1 della legge 1369 del 1960, non è soggetta a prescrizione, atteso che è correlata alla imprescrittibile facoltà di rimuovere un'ipotesi di nullità del contratto di lavoro ( *ex plurimis*, Cass. 19 maggio 1990 n. 4551; Cass. 23 giugno 1989 n. 3031).

Aderendo a tale orientamento, la Corte territoriale ha motivato rilevando, per un verso, l'assoluta genericità con cui stessa venne formulata in primo grado, senza alcuna deduzione o specificazione di sorta, e, richiamando, per altro verso, le pronunce di legittimità in materia per le quali l'azione volta al riconoscimento di una maggiore anzianità mediante retrodatazione del rapporto di lavoro non è soggetta a prescrizione essendo la stessa correlata alla facoltà imprescrittibile di accertamento della nullità del contratto di lavoro stipulato in violazione del divieto di intermediazione, ex art. 1 della legge 1369 de 1960. Quindi l'anzianità di servizio, lo *status* di lavoratore dipendente di un determinata azienda non è soggetto a prescrizione a differenza degli specifici diritti- come quello afferente le differenze retributive- che originano dal rapporto contrattuale.

Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 418 c.p.c. nonché erronea e/o insufficiente motivazione su un

punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile la riconvenzionale delle società ferroviarie in quanto questa sarebbe possibile solo se diretta al ricorrente e non ad una parte convenuta litisconsortile.

Osserva il Collegio che tale motivo non può trovare accoglimento poiché non solo dalla lettura della sentenza non è consentito arguire l'oggetto della riconvenzionale dichiarata inammissibile, ma neanche —ed è ciò che rileva— dalla lettura del ricorso, in cui peraltro manca, in violazione del principio di autosufficienza ( *ex plurimis*, Cass.13 gennaio 1997 n.265; v. anche Cass.12 settembre 2000 n.12025; Cass. 11 gennaio 2002 n.317, la riproduzione delle modalità della sua proposizione; riproduzione occorrente al fine della verifica del rispetto della relativa disciplina (artt. 416 e 418 c.p.c.), stante la declaratoria di inammissibilità sia pure per diverso profilo, che non presuppone necessariamente l'avvenuta detta verifica.

Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente (costituita da entrambe le società) al pagamento in favore dei lavoratori controricorrenti delle spese processuali di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo, da attribuirsi ai difensori, antistatari.

Non occorre provvedere sulle spese per la Cooperativa Portabagagli non costituita.


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara estinto il giudizio per rinuncia nei confronti di Chiarini, Giunti e Pacelli compensando le spese; rigetta nel resto i ricorsi e condanna in solido le ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in € 76,00 #  
oltre € 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Aldo Seminaroti e Cristina Serotti, antistatari.


Nulla sulle spese per la Cooperativa Portabagagli.

Roma, 28 gennaio 2009.

Il Consigliere est.



Il Presidente



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO,  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

**IL CANCELLIERE**  
Grone B P unveller  
Depositato in Cancellieri  
oggi: 16 MAR. 2009  
**IL CANCELLIERE**  
Grone B P unveller

